REGIONE PIEMONTE BU23 04/06/2020

Codice A1414C

D.D. 15 maggio 2020, n. 460

GALILEO 18 A.P. - Volturazione della titolarità dei provvedimenti di autorizzazione, in favore della società SIKELIA s.r.l., sede legale TORINO, via Amedeo Avogadro, 20, per le attività ambulatoriali di R.R.F. di I livello extradegenziale, presso la sede operativa in TORINO, via Ottavio Revel, 21/A.



ATTO N. DD-A14 460

DEL 15/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: GALILEO 18 A.P. – Volturazione della titolarità dei provvedimenti di autorizzazione, in favore della società SIKELIA s.r.l., sede legale TORINO, via Amedeo Avogadro, 20, per le attività ambulatoriali di R.R.F. di I livello extradegenziale, presso la sede operativa in TORINO, via Ottavio Revel, 21/A.

Premesso che con D.D. n. 237 del 16 aprile 2010 il Dirigente del Settore competente autorizzava la variazione della titolarità dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, sito in TORINO, Via Ottavio Revel n. 21/A (originariamente autorizzato con ingresso da Corso Galileo Ferraris n. 37, come da D.G.R. n. 39-31158 del 3 gennaio 1984), variazione da ISTITUTO MASSOFISIOTERAPICO MANUNTA – ESTETICA PATRIZIA di Antonio Manunta & C. s.a.s. ad ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P.";

Preso atto che con D.D. n. 41 del 4 febbraio 2020 il Direttore Sanità e Welfare ha autorizzato, a seguito dell'istanza presentata dal legale rappresentante della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GALILEO 18 A.P., la nomina del dott. Michele Manlio ALBANO quale Direttore tecnico dell'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1[^] livello extradegenziale di cui è caso;

Vista la nota, inviata via PEC in data 23/1/2020, a firma del dott. Luigi Pochettino, legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GALILEO 18 A.P., titolare dell'ambulatorio di R.R.F. di 1° livello in argomento - nota pervenuta al Settore competente con prot. regionale n. 2162/A1414C in data 23/1/2020 - ove lo stesso Legale Rappresentante, ha comunicato l'intervenuta variazione societaria da GALILEO 18 A.P. a SIKELIA s.r.l., senza variazioni o modifiche strutturali e organizzative dell'attività svolta;

Preso atto del verbale dell'Assemblea dei soci in data 17 ottobre 2019 (verbale registrato a Torino, in data 25/10/2019 al n.19074, notaio Alessio Paradiso Rep. n. 26.939 Racc. 14.046) di modifica:

• della denominazione, da "SIKELIA IMMOBILIARE SRL" a SIKELIA s.r.l.

- dell'oggetto sociale
- dei relativi articoli dello statuto sociale.

Preso atto della ricevuta di deposito – agli atti del competente Settore - della pratica al Registro Imprese CCIAA di Torino - N. PRA/27415/2020/CTOAUT del 19.02.2020 - per il trasferimento della sede legale della società SIKELIA s.r.l. in Torino da corso Giacomo Matteotti, 30, a Via Amedeo Avogadro n. 20 con effetto dal 1.02.2020. (fermo restando che il luogo di esercizio dell'attività permane in Torino, via Ottavio Revel 21/A);

Preso atto della ricevuta di deposito – agli atti del competente Settore - della pratica al Registro Imprese CCIAA di Torino - N. PRA/31798/2020/CTOAU del 25.02.2020 – con effetto dal 25.02.2020 per la nomina del consiglio di amministrazione della società SIKELIA s.r.l. composto da Barbagiovanni Piseia Massimiliano (Presidente Consiglio d'Amministrazione e Amministratore Delegato), Pochettino Luigi (Consigliere e Amministratore Delegato) e Albano Michele Manlio (Consigliere e Amministratore Delegato);

Atteso che i medesimi Signori Barbagiovanni, Pochettino e Albano (già unici soci di Galileo 18 A.P.) sono gli unici soci di Sikelia s.r.l. in quanto quest'ultima è partecipata direttamente (90%) da loro stessi e per il 10% da Galileo Società tra Professionisti s.r.l. i cui soci sono sempre i medesimi.

Atteso che in allegato alla comunicazione che ha dato avvio al presente procedimento sono stati trasmessi:

- con riguardo al sig. Barbagiovanni Piseia Massimo: il certificato carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p. ed il certificato del Casellario giudiziale (entrambi del 25/11/2019) ove nulla risulta a carico dello stesso
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni dei carichi pendenti e del casellario giudiziale rese ai sensi del DPR 445/2000 dagli altri legali rappresentanti della società SIKELIA s.r.l.: Sig. Pochettino Luigi (in data 4 dicembre 2019) e Sig. Albano Michele Manlio (in data 4 maggio 2020), da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, né condanne penali in capo al medesimi;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera f del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto non possono ottenere:
 - "f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;"
- ai sensi dell'art. 88 (commi 4 e 4 bis) del richiamato Decreto Legislativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della richiesta e che, decorso il suddetto termine anche in assenza della comunicazione antimafia, è possibile procedere, previa acquisizione dell'autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, salva la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui si accerti successivamente la sussistenza di tali cause ostative al rilascio della stessa;
- questo Ente ha provveduto a richiedere la comunicazione antimafia con riguardo alla società SIKELIA s.r.l. di Torino mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia in data 04/02/2020 e nessuna comunicazione del Prefetto è ad oggi stata rilasciata in relazione alla suddetta procedura;
- essendo trascorsi 30 giorni dall'avvio della procedura è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione dell'autocertificazione dell'interessato;
- agli atti è presente l'autocertificazione con la quale i legali rappresentanti / amministratori della

società SIKELIA s.r.l. di Torino hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del più volte menzionato Decreto;

Vista la visura camerale della società SIKELIA s.r.l., avente sede legale in TORINO, via Amedeo Avogadro, 20, codice fiscale 12117810015;

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 2500 TER cod. civ.;
- art. n. 194 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- D.P.R. 14 gennaio 1997;
- d. lgs. 229/99;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 39-31158 del 3 gennaio 1984;
- D.D. n. 237 del 16 aprile 2010;
- D.D. n. 41 del 4 febbraio 2020;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- art. 37 del D. L. 8/4/2020 n. 23;

DETERMINA

- di prendere atto per quanto esplicitato in premessa e richiamato integralmente dell'intervenuta variazione societaria:
- da ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GALILEO 18 A.P.
- a SIKELIA s.r.l.

sede legale in Torino, via Amedeo Avogadro, 20, codice fiscale 12117810015; sede operativa in Torino, via Ottavio Revel 21/A;

- di dare atto che i titoli autorizzativi per lo svolgimento di attività ambulatoriale di R.R.F. di I livello extradegenziale privatistica, di cui rispettivamente alla D.G.R. n. 39-31158 del 3 gennaio 1984 e D.D. n. 237 del 16 aprile 2010 e D.D. n. 41 del 4 febbraio 2020 devono intendersi rilasciati alla società SIKELIA s.r.l. anziché alla ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GALILEO 18 A.P.;

- che ogni variazione degli elementi costituenti presupposto dei suddetti provvedimenti regionali deve essere preventivamente oggetto di autorizzazione regionale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore Dott. ssa Lorella Villa

LA DIRIGENTE

(A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori) Firmato digitalmente da Tiziana Rossini